

Attenzione nuovo adempimento 2019!!

A partire dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2019 il comma 3-bis, dell'articolo 1, Dlgs 127/2015, che dispone in merito alla fattura elettronica, introduce, praticamente per tutte le Partite IVA, un nuovo adempimento.

Tale nuovo adempimento è già stato battezzato come "esterometro", una sottospecie di speso-metro che riguarda, però, le fatture emesse verso **oggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato**, ovvero le fatture da loro ricevute.

Questa nuova comunicazione, che dal 2019 assume **cadenza mensile** e deve essere trasmessa telematicamente *«entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»*.

La norma, come sopra riportata, va esplicitamente ad **escludere** dalla nuova comunicazione:

- le fatture transitate per il Sistema di Interscambio, quindi già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Con riferimento alle fatture emesse nei confronti di oggetti non residenti, l'agenzia delle Entrate ha fatto presente che nel caso in cui il soggetto emittente, residente o stabilito nel territorio dello Stato, **decidesse di emettere comunque una fattura elettronica**, il comportamento risulta essere il seguente: all'interno del documento predisposto in formato "xml", nel campo denominato "Codice-Destinatario", deputato ad identificare il canale telematico sul quale recapitare la fattura al destinatario e che per i destinatari nazionali, ossia residenti o identificati nel territorio dello Stato, deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri ovvero 7 zeri, in presenza di fattura elettronica emessa verso oggetti non residenti e non stabiliti in Italia, vanno indicate sette "X" ("XXXXXXXX"), oltre poi ad indicare, nei campi denominati, "IdPaese" e "IdCodice", rispettivamente il codice del Paese assegnante, ad esempio "FR" per la Francia, e il numero di identificazione fiscale del cessionario o committente.
- **le bollette doganali** ancorché nulla cambi in merito alla loro emissione, dal primo gennaio 2019. Anche in questo caso la giustificazione di tale ultima esclusione deriva dal fatto che la bolletta doganale è già in possesso dall'agenzia delle Dogane che, evidentemente, trasmette i dati alla agenzia delle Entrate.

Attenzione: è quindi necessario che tutte le fatture ricevute da oggetti **non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato** vengano consegnate allo Studio in modo solleciti.

Cordiali saluti